Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 200 del 21 luglio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 luglio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 39

LEGGE 12 luglio 1984, n. **346.**

Adesione alla convenzione relativa alla società Eurodif per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e scambio di note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione.

LEGGE 12 luglio 1984, n. **347.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981.

LEGGE 12 luglio 1984, n. **348.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattáti — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1984, n. **346.**

Adesione alla convenzione relativa alla società Eurodif per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e scambio di note, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981, e loro esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica francese ed il Regno di Spagna relativa alla Società Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980, con allegato e scambio di note per la partecipazione da parte dell'Italia a detta convenzione, effettuato a Parigi ed a Roma il 22 agosto 1980 ed il 15 gennaio 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data di cui al numero 2 della nota del 15 gennaio 1981.

Art. 3.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi ai prestiti che la società Eurodif ha già stipulato o che stipulerà per la realizzazione degli impianti di Tricastin, limitatamente alla parte imputabile proporzionalmente alla partecipazione italiana diretta o indiretta dello Stato o di azionisti pubblici e, comunque, non superiori al 16,25 per cento del totale di 4,3 miliardi di franchi francesi.

Agli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia assunta dallo Stato con la presente legge sarà provveduto — in considerazione della natura degli oneri stessi — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — MARTINAZZOLI — LONGO — VISENTINI — GORIA — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO E IL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA RELATIVA ALLA SOCIETÀ EURODIF

Il Governo della Repubblica francese, il Governo del Regno del Belgio, il Governo del Regno di Spagna,

considerata l'importanza che essi attribuiscono allo sviluppo delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare,

considerato che lo sviluppo dei programmi elettro-nucleari civili, in Europa e fuori dell'Europa, rende necessaria la creazione di importanti capacità di arricchimento,

considerata la collaborazione iniziata in questo settore nel quadro della società Eurodif,

considerato che il Governo francese ha dato la sua assicurazione di portare a termine i lavori degli impianti di Tricastin di cui essi hanno approvato la costruzione,

considerato il contributo che essi hanno già dato o sono disposti a dare al finanziamento di detta operazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

La presente Convenzione ha lo scopo di definire i diritti e gli obblighi degli Stati Parti della Convenzione che sono associati al capitale della società Eurodif, sia direttamente, sia indirettamente tramite persone giuridiche pubbliche o private che sono sotto la loro giurisdizione o sotto il loro controllo.

Titolo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI

Articolo II

Le disposizioni fiscali alle quali fa riferimento il presente titolo sono quelle della legislazione e della regolamentazione fiscale francese o quelle che eventualmente verranno aggiunte o sostituiranno le attuali disposizioni.

Articolo III

I conferimenti in contanti consentiti alla società Eurodif sono esenti dall'imposta sui conferimenti e in particolare dall'imposta prevista dall'articolo 810-I del Codice generale delle imposte.

Articolo IV

I crediti della TVA non deducibili vengono rimborsati mensilmente alla società Eurodif per i pagamenti riguardanti la costruzione degli impianti di Tricastin.

Articolo V

1. Gli utili della società Eurodif sono esenti dalle imposte sulle società in proporzione alle partecipazioni pubbliche straniere al suo capitale.

2. Con riserva dell'articolo 223-*sexies* del Codice generale delle imposte, il Governo francese rimborsa alla società Eurodif le somme corrispondenti all'ammontare dell'imposta sulle società pagata in ragione della partecipazione pubblica francese.

Articolo VI

1. Gli azionisti pubblici stranieri della società Eurodif che sono sotto la giurisdizione degli Stati stranieri parti della presente Convenzione sono esentati dalle imposte sui redditi derivanti dalle loro partecipazioni nella società Eurodif o dalle somme messe a disposizione di detta società alle seguenti condizioni:

a) le somme distribuite dalla società Eurodif come compenso delle partecipazioni pubbliche straniere al capitale di detta società sono esentate dalla ritenuta alla fonte prevista dall'articolo 119-*bis* 2 del Codice generale delle imposte Inoltre, non possono essere applicate a queste distribuzioni le disposizioni degli articoli 209-*bis* 1 e 223-*sexies* del Codice generale delle imposte relative al credito fiscale e alle ritenute d'acconto;

b) gli interessi dei prestiti o anticipi concessi a detta società dai suoi azionisti pubblici stranieri sono esentati dal prelievo (fiscale) obbligatorio e, se del caso, dalla ritenuta alla fonte previsti dagli articoli 125-A III e 119-*bis* 1 del Codice generale delle imposte.

2. Gli azionisti pubblici stranieri della società Eurodif hanno la possibilità di riportare in patria i loro dividendi e, alla scadenza dei termini contrattuali, le anticipazioni, i prestiti concessi, nonchè gli interessi spettanti.

Articolo VII

Ai fini dell'applicazione degli articoli V e VI, per partecipazioni pubbliche straniere al capitale della società Eurodif si intendono le partecipazioni dirette degli Stati stranieri al capitale della società o al capitale di società francesi azioniste di detta società, in ragione dei loro diritti su quest'ultima, cioè di partecipazione per conto di organismi o enti pubblici di detti Stati o per conto di società nelle quali questi Stati, organismi o enti abbiano almeno il 50 per cento dei diritti di voto.

Articolo VIII

Gli interessi dei prestiti effettuati all'estero dalla società Eurodif per il finanziamento della costruzione dell'impianto di Tricastin saranno soggetti, per tutta la loro durata, all'attuale regime fiscale dei redditi mobiliari stranieri.

Articolo IX

La limitazione del termine del riporto previsto dall'articolo 209. 1 (comma secondo) del Codice generale delle imposte non può essere applicata ai *deficit* subiti dalla società Eurodif durante gli esercizi chiusi prima che sia terminata la costruzione degli impianti di Tricastin.

Articolo X

1. Per quanto riguarda gli impianti di Tricastin e la centrale elettrica che li alimenta, i valori locativi che servono di base alla fissazione delle imposte locali vengono presi in considerazione in ragione della metà del loro ammontare, fatta salva la riduzione prevista dal diritto comune applicabile alle centrali nucleari.

2. Le basi della tassa professionale — diminuite per quanto riguarda i valori locativi, come previsto al precedente comma 1 — vengono ridotte della metà:

per la società Eurodif, per il possesso ed il funzionamento degli impianti di Tricastin;

per l'« Electricité de France », (Società elettrica francese), per il possesso ed il funzionamento della centrale elettrica che alimenta gli impianti di Tricastin.

Questa riduzione verrà applicata agli impianti di Tricastin e alla centrale nucleare per 10 anni, a partire dal 1° gennaio 1982.

3. Per quanto riguarda la tassa fondiaria sui fabbricati, verrà applicata la stessa riduzione e per lo stesso periodo a partire dal 1° gennaio 1982.

4. Gli impianti di Tricastin e la centrale elettrica che li alimenta saranno esentati dalle imposte locali fino al 31 dicembre 1981. Tuttavia la società Eurodif verserà agli enti locali che le verranno indicati, per gli anni 1979, 1980 e 1981, in ragione di 1/3 l'anno, una dotazione unica eccezionale per un ammontare totale di 50 milioni di franchi.

Articolo XI

Le disposizioni fiscali previste dalla presente Convenzione in favore della società Eurodif si applicheranno anche alla filiale francese di gestione che detta società potrebbe eventualmente creare per gestire gli impianti di Tricastin, a condizione che detta filiale sia controllata per almeno il 99 per cento dalla società Eurodif e sia esclusivamente una società di gestione e non sia quindi proprietaria degli impianti di Tricastin.

Articolo XII

Ciascuno Stato Parte s'impegna, in proporzione alla sua partecipazione diretta o indiretta, e/o alla partecipazione diretta o indiretta degli azionisti che sono sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, a concedere la sua garanzia o a fornire altre garanzie d'effetto equivalente, nel quadro della sua legislazione interna, ai prestiti destinati a integrare le risorse che la società Eurodif si è già procurate per finanziare la realizzazione degli impianti di Tricastin, fermo restando che il totale degli impegni accettati nei confronti della società Eurodif sia limitato ad un ammontare equivalente a 4,3 miliardi di franchi francesi.

In caso di ritiro di un azionista, lo Stato Parte interessato continuerà ad essere vincolato dall'impegno preso in base al comma primo del presente articolo, a meno che detto impegno non venga assunto dal Governo sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova il nuovo azionista.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo XIII

1. Le Parti si impegnano ad adottare le disposizioni necessarie affinchè tutti i dati sensibili (1), le attrezzature, i prodotti di base, i materiali fissili speciali che sono in loro possesso o in possesso delle imprese che si trovano sotto la loro giurisdizione o il loro controllo ai fini o in relazione alla costruzione e all'utilizzazione degli impianti decisi nel quadro dell'Eurodif, non siano utilizzati da uno Stato non dotato di armi nucleari, per fabbricare o altrimenti acquistare, per mezzo di questi dati sensibili, impianti, prodotti di base o materiali fissili spe-

---

(1) Per dati sensibili si intendono tutti i dati così chiamati dal punto di vista della non-proliferazione dalla Parte che li comunica.

ciali, armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, oppure accedere al controllo di dette armi o dispositivi.

Ai sensi del presente articolo, per « Stato non dotato di armi nucleari » si intende qualunque Stato, ivi compresi gli Stati vincolati dal presente Accordo, che non abbia fabbricato e fatto esplodere un arma nucleare o qualunque altro dispositivo nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967.

2. Inoltre, gli impianti costruiti dall'Eurodif non produrranno, in vista della fabbricazione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, uranio con un grado di arricchimento necessario alla fabbricazione di armi nucleari.

Articolo XIV

Al fine di controllare che gli obblighi derivanti dall'articolo XIII della presente Convenzione, per quanto riguarda le attrezzature, i prodotti di base e i materiali fissili speciali, vengano rispettati, tutti gli Stati non dotati di armi nucleari che, in conseguenza delle attività dell'Eurodif, hanno a loro disposizione o ricevono, sia prodotti di base o materiali fissili speciali, sia attrezzature o materiale appositamente creato o preparato per il trattamento o l'utilizzazione di detti prodotti o materiali dovranno, se non lo hanno già fatto, adottare preventivamente delle adeguate misure di controllo secondo le procedure dell'AIEA tenuto conto degli obblighi internazionali sottoscritti da ciascuno di essi.

Tali misure comportano il controllo dell'Euratom, con verifica dell'AIEA, per quegli Stati che sono membri della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo XV

Le Parti si impegnano affinchè tutti i dati sensibili, gli impianti, i prodotti di base e i materiali fissili speciali di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIII non vengano trasferiti o ritrasferiti a chiunque sul territorio di uno Stato non dotato di armi nucleari ai sensi dell'articolo XIII, senza aver prima ottenuto da tale Stato gli stessi impegni che essi hanno sottoscritto negli articoli XIII e XIV.

Articolo XVI

Le Parti adottano sul loro territorio, nonchè in caso di trasporto fuori del loro territorio, le misure necessarie ad assicurare una adeguata protezione fisica dei materiali nucleari che sono oggetto del presente Accordo.

I livelli minimi comuni di protezione fisica, sulla base dei quali dette misure devono essere adottate, verranno fissati con un Accordo separato.

Articolo XVII

La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le Parti della presente Convenzione che hanno la qualità di membri di detta Comunità.

Articolo XVIII

Le Parti della presente Convenzione possono in qualunque momento proporre degli emendamenti.

In tal caso, i rappresentanti delle Parti si incontreranno per esaminare l'emendamento proposto.

Perchè l'emendamento sia adottato dovrà essere accettato da tutte le Parti ed essere approvato da ciascuna di esse; detta approvazione dovrà essere notificata al Governo francese depositario della presente Convenzione.

L'emendamento entrerà in vigore trenta giorni dopo l'ultima notifica scritta pervenuta al Governo francese.

Il Governo francese informerà subito le altre Parti della data dell'entrata in vigore dell'emendamento.

Articolo XIX

Qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione dovrà essere oggetto di un tentativo di regolamento amichevole tra le Parti.

Qualunque controversia che non potrà essere regolata in tal modo dovrà:

a) o essere regolata nel quadro delle procedure che figurano negli accordi di garanzia conclusi con l'AIEA, se la controversia riguarda le disposizioni degli articoli XIII e XIV,

b) o essere arbitrata, su richiesta di una qualunque delle Parti della controversia, alle condizioni previste nell'allegato della presente Convenzione, a meno che dette Parti non concordino tra loro un altro tipo di regolamento, se la controversia riguarda le altre disposizioni della presente Convenzione.

L'allegato menzionato al precedente comma è parte integrante della presente Convenzione.

Articolo XX

Le disposizioni di cui agli articoli XIII, XIV, XV, XVI e XVII continueranno ad essere applicate in ogni caso e in tutte le circostanze a tutti gli impianti, dati sensibili, prodotti di base e materiali fissili speciali di cui al comma 1 dell'articolo XIII e provenienti dalla società Eurodif.

Articolo XXI

La presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuno degli Stati che l'avrà approvata o ratificata un mese dopo il deposito presso il Governo francese del terzo strumento di approvazione o di ratifica ivi compreso quello del Governo francese. Tuttavia, le disposizioni fiscali di detta Convenzione verranno applicate a partire dalla data di costituzione della società Eurodif.

Il Governo francese informerà subito gli altri Stati firmatari del deposito di ciascuno strumento di approvazione o di ratifica e della data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo XXII

La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati che sono o desiderano essere associati al capitale della società Eurodif, in conformità all'articolo 1. Questa adesione richiede l'accordo unanime degli Stati che, alla data della domanda di adesione, sono Parti della presente Convenzione.

Articolo XXIII

Senza pregiudicare le disposizioni del precedente articolo XX, la presente Convenzione avrà termine alla data di scadenza della società Eurodif. Tuttavia, senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo XX, in caso di scioglimento di detta società, la presente Convenzione scadrà alla data di detto scioglimento.

In fede di che, i rappresentanti degli Stati contraenti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A Parigi il 20 marzo 1980 in triplice esemplare nelle lingue francese, spagnola e fiamminga, i tre testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica francese

Bruno DE LEUSSE DE SYON

Per il Governo del Regno del Belgio

Baron Paternotte DE LA VAILLÉE

Per il Governo del Regno di Spagna

Miguel SOENO AZA

ALLEGATO

a) Se si verifica una controversia tra due Paesi, come previsto all'articolo XIX comma *b*, verrà sottoposta ad una Commissione d'arbitraggio composta da 3 arbitri. Detti arbitri verranno designati come segue:

La Parte più diligente notificherà il nome di un arbitro all'altra Parte che, a sua volta, notificherà il nome del secondo arbitro entro un termine di 40 giorni a partire dalla prima notifica. Le due Parti designeranno, entro un termine di 60 giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro che non dovrà essere cittadino nè dell'una nè dell'altra Parte, nè della stessa nazionalità dei due primi arbitri. Questo terzo arbitro presiederà la Commissione.

Se il secondo arbitro non viene nominato entro il termine prescritto o se le due Parti non si sono messe d'accordo entro il termine prescritto sulla designazione del terzo arbitro, l'arbitro mancante verrà designato, su richiesta di una delle Parti, dal Presidente della Camera di commercio internazionale di Ginevra.

La Commissione d'arbitraggio stabilirà il luogo della sua sede e fisserà le proprie norme di procedura.

La sentenza della Commissione d'arbitraggio viene emessa a maggioranza dei suoi membri, che non possono astenersi dal votare.

b) Se la controversia sorge tra più di due Parti, sarà sottoposta all'arbitraggio del Presidente della Camera di commercio internazionale di Ginevra.

c) Ogni Stato Parte della presente Convenzione, che non sia Parte della controversia, può intervenire nella procedura con il consenso, a seconda che la controversia sia tra due o più Parti, o della Commissione di arbitraggio, o del Presidente della camera di commercio internazionale di Ginevra, se l'una o l'altro ritengono che ha un'interesse sostanziale alla definizione della vertenza.

La sentenza è definitiva ed obbligatoria per tutte le Parti della controversia, che si devono subito conformare alla sentenza.

In caso di contestazione sulla sua portata, la Commissione d'arbitraggio, in caso di controversia tra due Parti, o il Presidente della camera di commercio internazionale di Ginevra, in caso di controversia tra più di due Parti, interpreta la sentenza su richiesta delle Parti della controversia.

d) In caso di controversia tra due Parti, queste ultime contribuiscono in parti uguali al pagamento degli emolumenti dei tre arbitri e delle spese della Commissione d'arbitraggio. La Commissione d'arbitraggio presenterà un rendiconto definitivo di tutte le spese. L'ammontare degli emolumenti spettanti agli arbitri verrà sottoposto all'approvazione delle due Parti.

In caso di una controversia tra più di due Parti, le Parti della controversia contribuiscono in parti uguali al pagamento degli emolumenti e delle spese del Presidente della camera di commercio internazionale di Ginevra, alle stesse condizioni di quelle previste in caso di controversia tra due Parti.

AMBASCIATA D'ITALIA
PARIGI

N° 7078

NOTE VERBALE

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur de Lui communiquer ce qui suit:

Le Gouvernement italien souhaite devenir partie à la Convention du 20 mars 1980 relative à Eurodif, sur la base de la procedure prévue à l'article XXII.

Le Gouvernement italien souhaite également que le texte italien de la Convention — joint à la présente note — fasse foi au meme titre que les textes français, espagnol et néerlandais.

A cette fin, il lui semble nécessaire d'amender la Convention en application de son article XVIII, en ajoutant à l'article XXIII l'alinéa suivant:

« Le texte italien de la Convention, approuvé par les Etats signataires, fait également foi ».

L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.

Paris, le 22 août 1980.

f.to POMPEI

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ETRANGÈRES
PARIS

AMBASSADE DE FRANCE
EN ITALIE

NOTE VERBALE

L'Ambassade de France présent ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur de lui faire savoir ce qui suit:

1°. Le Gouvernement italien, par note verbale n. 7078 du 22 Août 1980 adressée au Gouvernement de la République Française, avait demandé à adhérer à la Convention relative à la Société Eurodif signée à Paris le 20 mars 1980. Il avait également souhaité qu'un texte en langue italienne de la Convention puisse faire foi au même titre que les versions française, espagnole et néerlandaise de celle-ci.

2°. Les Gouvernements français, belge et espagnol ont donné leur accord unanime à l'adhésion de la République italienne. Toutes les conditions requises sont donc réunies pour que l'Italie puisse adhérer à la Convention. Cette adhésion prendra effet à compter du jour où la Convention elle-même sera entrée en vigueur, soit un mois après le dépôt, auprès du Gouvernement français, du troisième instrument d'approbation ou de ratification incluant celui du Gouvernement français.

3°. Les Gouvernements français, belge et espagnol ont également accepté l'adjonction de l'alinéa suivant à l'article XXIII de la Convention:

« Le texte en langue italienne de la Convention, approuvé par les Etats parties, fait également foi ».

Cet amendement ne pourra cependant entrer en vigueur qu'à compter du jour où la Convention elle-même entrera en vigueur.

4°. Conformément à l'article XXI, le Gouvernement français informera les autres Etats signataires de la Convention et le Gouvernement italien de la date de son entrée en vigueur.

L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa très haute considération.

Roma, le 15 Janvier 1981.

f.to PUAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
DIRETION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
UFFICIO VII - PALAIS DE LA FARNESINA
ROME

Visto, *Il Ministro deglli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE DELLE NOTE

Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Parigi
al Ministero degli affari esteri francese

Parigi, 22 agosto 1980.

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e ha l'onore di comunicare quanto segue:

Il Governo italiano desidera divenire Parte della Convenzione del 20 marzo 1980 relativa all'Eurodif, secondo la procedura prevista dall'articolo XXII della stessa.

Il Governo italiano desidera inoltre che il testo italiano della Convenzione — allegato alla presente Nota — faccia fede al pari dei testi francese, spagnolo e fiammingo.

A tal fine appare necessario emendare la Convenzione in applicazione dell'articolo XVIII della stessa, aggiungendo all'articolo XXIII il seguente paragrafo:

« Il testo italiano della Convenzione, approvato dagli Stati firmatari, fa egualmente fede ».

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri i sensi della sua alta considerazione.

Nota verbale dell'Ambasciata di Francia in Italia al Ministero degli affari esteri italiano

Roma, 15 gennaio 1981.

L'Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e ha l'onore di far presente quanto segue:

1. Il Governo italiano, con nota verbale n. 7078 del 22 agosto 1980 indirizzata al Governo della Repubblica francese, ha chiesto di aderire alla Convenzione relativa alla Società Eurodif, firmata a Parigi il 20 marzo 1980. Il Governo italiano ha chiesto inoltre che un testo in lingua italiana della Convenzione faccia fede al pari dei testi francese, spagnolo e fiammingo della stessa.

2. I Governi francese, belga e spagnolo hanno espresso unanimemente il proprio consenso all'adesione della Repubblica italiana. Sussistono pertanto tutte le condizioni richieste perchè l'Italia possa aderire alla Convenzione e tale adesione avrà effetto a partire dal giorno in cui la Convenzione stessa entrerà in vigore ovverossia un mese dopo il deposito, presso il Governo francese, del terzo strumento di approvazione o di ratifica compreso quello del Governo francese.

3. I Governi francese, belga e spagnolo hanno inoltre accettato che all'articolo XXIII della Convenzione sia aggiunto il seguente paragrafo:

« Il testo in lingua italiana della Convenzione, approvato dagli Stati Parti, fa egualmente fede ».

Detto emendamento potrà tuttavia entrare in vigore soltanto il giorno in cui entrerà in vigore la Convenzione stessa.

4. In conformità dell'articolo XXI il Governo francese informerà gli altri Stati firmatari della Convenzione e il Governo italiano della data dell'entrata in vigore della stessa.

L'Ambasciata di Francia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 12 luglio 1984, n. 347.

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 9 della convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 12 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — MARTINAZZOLI — VISENTINI — GORIA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo considerato l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 10 settembre 1971, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria e Scambio di note firmati a Roma il 10 luglio 1974,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S.E. il dottor Vittorino Rotondaro, ambasciatore d'Italia,

S.E. l'avvocato Giordano Bruno Reffi, segretario di Stato per gli affari esteri e politici,

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione.

La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Articolo 2.

Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Articolo 3.

Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Articolo 4.

Ciascuno dei due Governi avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Articolo 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intenderà procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concorderà preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorità tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana.

Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Articolo 6.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo e cento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniati non potrà superare i centodieci milioni.

I competenti organi finanziari dei due Paesi, debitamente autorizzati a tal fine, provvederanno di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale dei contingenti di cui al precedente paragrafo, sulla base degli indicatori di variazione del costo della vita.

L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982.

Articolo 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Articolo 8.

Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 9.

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in San Marino in duplice originale, il giorno sette dicembre millenovecentottantuno.

Per la Repubblica italiana
Vittorino ROTONDARO

Per la Repubblica di San Marino
Giordano Bruno REFFI

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 12 luglio 1984, n. **348.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati nel presente accordo, è riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SULL'INDENNIZZO DEI BENI ITALIANI TRASFERITI ALLO STATO MAROCCHINO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Marocco, desiderosi di rafforzare i loro legami di amicizia e di cooperazione, hanno convenuto, nello spirito di amicizia e di comprensione che regola i loro rapporti, di precisare le condizioni dell'applicazione ai cittadini italiani dell'articolo 8 del « dahir » n. 1.73.213 del 2 marzo 1973 (26 mohàrrem 1393) relativo al trasferimento allo Stato della proprietà degli immobili agricoli o a destinazione agricola appartenenti a persone fisiche e giuridiche straniere, hanno stabilito quanto segue:

Articolo I

Il Governo del Regno del Marocco verserà al Governo della Repubblica Italiana un'indennità globale e forfettaria per i beni, i diritti e gli interessi agricoli italiani in Marocco sottoposti alle disposizioni del citato « dahir ».

Articolo 2

L'indennità globale e forfettaria è fissata ad un importo di trecentoquarantacinquemilaottocentonovantacinque dollari USA (345.895).

Tale importo sarà versato al più tardi entro un mese a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica del presente accordo su di un conto aperto a nome del Ministero italiano del Tesoro presso la Banca d'Italia a Roma.

Articolo 3

A partire dalla data del versamento dell'indennità prevista all'articolo 1, il Governo della Repubblica Italiana libera il Governo del Regno del Marocco da ogni responsabilità nei confronti degli aventi diritto italiani.

Il Governo del Regno del Marocco considererà, di conseguenza, come definitivamente soddisfatte tutte le pretese di diritto pubblico relative ai beni dei cittadini italiani trasferiti allo Stato in virtù del citato « dahir ».

Articolo 4

A partire dalla data della firma del presente accordo il Governo della Repubblica italiana s'impegna, con riserva di esecuzione da parte del Governo del Regno del Marocco degli obblighi che gli competono

in virtù del presente accordo, a non presentare nè a sostenere presso il Governo del Regno del Marocco o davanti ad una istanza arbitrale o giudiziaria, eventuali rivendicazioni dei suoi cittadini relative ai beni, diritti e interessi di cui al presente accordo.

Articolo 5

Il Governo del Regno del Marocco offrirà la sua collaborazione al Governo della Repubblica Italiana in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente accordo e in particolare darà, allo scopo di facilitare le procedure di indennizzo agli aventi diritto, tutte le certificazioni e le informazioni in suo possesso concernenti le proprietà dei cittadini italiani soggette alle disposizioni del citato « dahir ».

Articolo 6

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Vieri Traxler

Per il Governo del Regno del Marocco

Khalid El Kadiri

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR L'INDEMNISATION DES BIENS ITALIENS TRANSFERES A L'ETAT MAROCAIN

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Italienne, désireux de resserrer leurs liens d'amitié et de coopération, sont convenus, dans l'esprit d'amitié et de compréhension qui régit leurs rapports, de préciser les conditions de l'application aux ressortissants italiens de l'article 8 du dahir portant loi n. 1.73.213 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques et morales étrangères, ont arrêté ce qui suit.

Article I

Le Gouvernement du Royaume du Maroc versera au Gouvernement de la République Italienne une indemnité globale et forfaitaire pour les biens, droits et intérêts agricoles italiens au Maroc soumis aux dispositions du dahir précité.

Article II

L'indemnité globale et forfaitaire est fixée à un montant de trois cent quarante cinq mille huit cent quatre vingt quinze dollars U.S.

Ce montant sera versé au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la date de l'échange des instruments de ratification du présent accord à un compte ouvert au nom du ministère italien du Trésor auprès de la Banque d'Italie à Rome.

Article III

A partir de la date du versement de l'indemnité prévue à l'article 1er, le Gouvernement de la République Italienne dégage le Gouvernement du Royaume du Maroc de toute responsabilité à l'ègard des ayants droit italiens.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc considérera, en conséquence, comme définitivement réglées toutes les prétentions de droit public se rapportant aux biens des ressortissants italiens transférés à l'Etat en vertu du dahir précité.

Article IV

A compter de la date de signature du présent accord, le Gouvernement de la République Italienne s'engage, sous réserve de l'exécution

par le Gouvernement du Royaume du Maroc des obligations qui lui incombent en vertu dudit accord, à ne pas présenter ni soutenir auprès du Gouvernement du Royaume du Maroc ou devant une instance arbitrale ou judiciaire, les revendications éventuelles de ses ressortissants, relatives aux biens, droits et intérêts visés par le présent accord.

Article V

Le Gouvernement du Royaume du Maroc prêtera sa collaboration, au Gouvernement de la République Italienne, dans toutes les questions se reportant à l'exécution du présent accord et notamment donnera, dans le but de faciliter les procédures d'indemnisation aux ayants droit, toutes les pièces et les renseignements en sa possession concernant les propriétés des ressortissants italiens, soumises aux dispositions du dahir précité.

Article VI

Le present accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Fait à Rabat, le 25 mai 1982

Pour le Gouvernement de la République Italienne,
Vieri Traxler

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc
Khalid El Kadiri

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651106/8) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200842000)

L. 1.000